

ALLEGATO 7

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

La Regione Lazio, Direzione Salute e Politiche Sociali, con sede in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 C.f. 80143490581 e P.Iva 02128631005 - di seguito denominata “Regione” o “Committente” - nella persona del Direttore Regionale Salute e Politiche Sociali, dott. Vincenzo Panella, domiciliato per la carica presso la sede legale suindicata,

E

L'Associazione /Cooperativa_____ (C.F./Partita I.V.A. n° _____) con sede legale in _____ Via/Piazza _____, che di seguito “Soggetto gestore” rappresentata da _____ in qualità di legale rappresentante

PREMESSO CHE:

- a. con Determinazione del Direttore della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali n. _____ del _____ la Regione ha approvato, a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, l'affidamento del servizio di gestione del “Centro Giorgio Fregosi per i bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento”;
- b. il Soggetto gestore dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente convenzione (di seguito, la “Convenzione”) e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- c. il Soggetto gestore è consapevole e dichiara espressamente di accettare che la Regione procederà alla revoca della determinazione di affidamento e al recesso della presente convenzione, qualora all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, venga accertato che lo stesso operatore economico ne sia privo, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

d. il Soggetto gestore inoltre, dichiara che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:*

Articolo 1

Oggetto e importo

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del "Centro Giorgio Fregosi per i bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento" dettagliato nel CSA della procedura negoziata.
2. La Convenzione ha un valore pari a _____, da intendersi quale corrispettivo complessivo del servizio per l'intera durata contrattuale, così come offerto in sede di gara.

Articolo 2

Durata

1. Il presente Contratto avrà la durata massima di 14 mesi a partire da ...
2. La durata del servizio potrà essere prorogata di ulteriori mesi 6 alle stesse condizioni, qualora ciò si rendesse necessario a insindacabile giudizio della Regione.

Articolo 3

Coordinatore del servizio

1. Il coordinamento di tutte le operazioni ed attività connesse al servizio, nonché la responsabilità e la gestione dei rapporti con la Regione saranno affidati dal contraente ad un incaricato di adeguata esperienza, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto entro due giorni dall'inizio della esecuzione.
2. Al coordinatore sono assegnati i seguenti compiti:
 - garantire la supervisione di tutte le attività e prestazioni previste dal capitolato a suo carico;
 - coordinare l'attività degli operatori;

- controllare il corretto andamento del servizio in collaborazione con la Regione, in particolare con il personale impiegato nella gestione del Centro, promuovendone l'adattamento alle esigenze intervenute in corso di esecuzione.
3. Il coordinatore (o il suo sostituto) deve essere sempre reperibile dalla Regione durante la fascia oraria stabilita di comune accordo.

Articolo 4

Risoluzione e recesso

I casi di risoluzione sono previsti dall'art. 20 del C.S.A., mentre le ipotesi di recesso sono regolate dall'art. 21 del medesimo C.S.A.

1. Sarà inoltre esperita l'azione del risarcimento del danno per eventuali maggiori spese che la Regione dovrà sostenere, a causa della condotta del prestatore.
2. E' sempre consentito il recesso unilaterale della Regione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Articolo 5

Rendicontazione Fatturazione e Pagamenti

Il servizio, ai sensi dell'Art. 9 del Capitolato di cui alla procedura negoziata espletata sarà oggetto di fatturazione bimestrale da parte del soggetto aggiudicatario.

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato entro il termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della fattura elettronica inviata via Posta Certificata al seguente indirizzo Direzione Regionale Direzione Regionale Salute e Politiche sociali, Area Politiche per l'Inclusione indirizzo pec inclusione@regione.lazio.legalmail.it codice univoco ufficio **094IUT**, a mezzo bonifico bancario.

1. La fattura dovrà essere corredata di una relazione sulle attività e gli interventi effettuati nel bimestre e del rendiconto dettagliato delle spese sostenute.
2. La liquidazione delle fatture resterà sospesa qualora le prestazioni ivi considerate siano state oggetto di contestazione al prestatore da parte del Committente, senza che ciò dia titolo ad alcun risarcimento o interessi di mora. Il Soggetto Gestore avrà 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle menzionate contestazioni per formulare le proprie controdeduzioni. In tali casi, la liquidazione è disposta solo previa dichiarazione da parte del

Committente dell'avvenuta regolarizzazione o della sopravvenuta ottemperanza da parte del Soggetto gestore, ovvero, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Committente, tenuto conto delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal Soggetto gestore.

3. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nel seguito.

Articolo 6

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Soggetto gestore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, per i pagamenti di cui al precedente Articolo 5, è il seguente _____.
3. Il Soggetto gestore si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative alla Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione è risolta di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 7

Trasparenza

1. Il Soggetto gestore espressamente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo, ovvero il Soggetto gestore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della Convenzione, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, codice civile, per fatto e colpa del Soggetto gestore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione e subiti dal Committente.

Articolo 8

Penali

Le penali sono previste dall'art.19 del C.S.A.

Articolo 9

Foro competente

- 1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Committente ed il Soggetto gestore, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 10

Rinvio a norme di legge

- 1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile.

Letto approvato e sottoscritto, li _____

Regione Lazio

Direzione regionale Salute e Politiche Sociali

Il Direttore

Associazione/Cooperativa

.....

Il legale rappresentante